AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 101/24/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "ANTENNA TRE VENETO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208.

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 4/2024 - PROC. 16/24/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"* (di seguito, Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà' del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il *"Codice di autoregolamentazione media e minori"*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante "*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come*

modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120";

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante "*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" (*di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni ammnistrative pecuniarie – Istruzioni per gli* Operatori*"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle* comunicazioni";

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 10 aprile 2001, n. 11, recante "*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed* istituzione, *del Comitato Regionale per le Comunicazioni (*CO.RE.COM.*)";*

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro del 14 dicembre 2022, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di "*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;*" ed inoltre che "*l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione*

all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 4 ANNO 2024 del 7 maggio 2024, notificato via PEC in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla Società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., n. ROC 10997, con sede legale in via Marco Melchiorazzo n. 7, Bassano Del Grappa (VI) - fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "Antenna Tre Veneto" (AT06 – LCN 15) - la presunta violazione dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Infatti, secondo quanto accertato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, "Antenna Tre Veneto", nella giornata del 22 marzo 2024, dalle ore 13:36:13 e fino alle ore 15:24:30 ha trasmesso il film dal titolo "*Scissors*" (titolo italiano "Forbici"), risultante inserito nel database della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche istituito ai sensi della previgente legge n. 161 del 21 aprile 1962, come da riscontro fornito dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura in data 3 maggio 2024, quale opera "*vietata ai minori di anni 14*", con nulla osta n. 86787 e in assenza di riclassificazioni successive oltre a quella accertata. Nel caso di specie la visione in fascia ore 7-23 era stata anticipata da un'avvertenza visiva con l'apposizione, per alcuni secondi, del bollino giallo accompagnata dalla dicitura: "*Bambini accompagnati*", avvertenza presente anche dopo i *break* pubblicitari, ma nessun altro accorgimento visivo o acustico era stato adottato per rendere percepibile tale limitazione lungo tutta la durata del film.

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha precisato che la predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive in data 22 maggio 2024 (prot. n. 4630/A), con le quali la stessa respingeva quanto contestato confutando in via preliminare "*il fatto che codesto spettabile CO.RE.COM abbia competenza per condurre verifiche ed effettuare contestazioni con riferimento alla diffusione di programmi della Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. con il marchio autorizzato 'Antenna Tre Veneto'*". Sul punto l'emittente specificava che *"l'autorizzazione ministeriale alla diffusione dei programmi di 'Antenna Tre Veneto' è infatti unica, ancorché riguardi un ambito territoriale comprendente il Veneto, il Friuli Venezia-Giulia e la Provincia di Trento, ed infatti il luogo ove è ubicata la produzione e messa in onda dei programmi è San Biagio di Callalta (TV) (...)* e concludeva che "*in ragione di ciò la competenza per eventuali*

contestazioni riguardanti la programmazione del marchio in parola appartiene unicamente al CO.RE.COM del Veneto".

In merito alla contestazione riguardante la trasmissione di un film vietato ai minori di anni 14, senza l'apposizione di un accorgimento visivo o acustico per rendere percepibile tale limitazione lungo tutta la durata del film, la società chiedeva l'archiviazione del procedimento evidenziando *"come il film in parola non risultava né risulti in alcun modo vietato ai minori di 14 anni"*. Ciò a seguito delle risultanze ottenute dalla ricerca, effettuata dalla società stessa, del titolo all'interno del database della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. Sul punto la società precisava che la ricerca effettuata fa parte di una "*consolidata procedura interna"* con la quale il responsabile dell'emissione *"effettua sempre la ricerca della eventuale classificazione dei film da mettere in onda presso il database di cui sopra e, comunque, visiona in ogni caso i film prima della trasmissione".* La società allegava quindi le schermate dei risultati di ricerca all'interno del citato database specificando che *"*(i risultati, ndr) *mostrano come il film in questione non risulti presente, il che aveva portato alla conclusione che il film destinato al circuito televisivo fosse adatto alla visione di tutti"*. La società aggiungeva che, a seguito della visione in anteprima della pellicola, *"è comunque stato deciso di far precedere la visione dalla scritta 'Bambini accompagnati'. (…) come del resto verificato anche da codesto CO.RE.COM. (…) La medesima avvertenza è stata successivamente ripetuta dopo i break pubblicitari."*. Ulteriormente, la società aggiungeva che da proprie indagini *"la versione del film posta in commercio per la visione domestica su supporti DVD e VHS reca bollino verde ed è indicata come film per tutti"* e allegava evidenze fotografiche di copie VHS e DVD della pellicola in vendita su internet, riportanti entrambe in copertina la dicitura "*Film per tutti*" e, nel caso della copia in VHS, anche l'indicazione del visto censura n. 86787 del 01/02/1991. La società dichiarava che, a seguito della visione e del confronto tra il film andato in onda e le copie in DVD e VHS, *"la versione televisiva da essa mandata in onda è identica rispetto a quella su DVD e VHS"* e concludeva che la versione messa in onda è *"una versione certamente diversa e adatta a tutti del lungometraggio in esame"* e altresì *"non confondibile con l'originaria versione (del tutto sconosciuta alla scrivente* [società, ndr]*) destinata al circuito cinematografico indicata a codesto spettabile* CO.RE.COM. *dal Ministero della Cultura."*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Con note prot. n. 0183265 del 2 luglio 2024 e prot. n. 0187959 dell'8 luglio 2024, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nel trasmettere gli atti del procedimento, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., n. ROC 10997, fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "Antenna Tre Veneto" (AT06 – LCN 15), per la violazione dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 osservando quanto segue.

Le controdeduzioni espresse dalla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., riferite alla competenza del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia per condurre verifiche ed

effettuare contestazioni con riferimento alla diffusione di programmi della medesima società con il marchio autorizzato "Antenna Tre Veneto", non sono meritevoli di accoglimento in quanto l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale a cui si riferisce la contestazione in oggetto è stata svolta in osservanza alle indicazioni contenute nel nuovo "*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*". Primariamente, infatti, è opportuno ricordare come: "*La competenza territoriale dei* CO.RE.COM. *si radica in relazione al criterio della ricezione del segnale digitale terrestre, dovendosi intendere la tutela circoscritta ai telespettatori che risiedono nel territorio regionale/provinciale in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi (di seguito FSMA) è autorizzato a trasmettere*" (cfr. pag. 5); di conseguenza è consentito l'inserimento, nel campione annuale da sottoporre a monitoraggio, di FSMA che diffondono anche in ambiti di competenza di altri CO.RE.COM., purché l'Agcom ed i CO.RE.COM. interessati ne vengano tempestivamente informati, come puntualmente accaduto con la nota informativa trasmessa dal Servizio, in data 10 gennaio 2024, contestualmente all'Agcom, al CO.RE.COM. Veneto ed al CO.RE.COM. Trento (prot. n. 120/P). Inoltre, di tale facoltà la società era già stata compiutamente informata con la nota del 2 aprile 2024 (prot. n. 2742/P) riportante la richiesta delle registrazioni della programmazione, peraltro poi consegnate senza alcuna contestuale obiezione.

Le controdeduzioni espresse dalla società Teleradio Diffusione Bassano s.r.l. riferite alla presunta violazione contestata, relativa alla trasmissione di un film vietato ai minori di anni 14, senza l'apposizione di un accorgimento visivo o acustico per rendere percepibile tale limitazione lungo tutta la durata del film, non appaiono meritevoli di accoglimento in quanto lo scrivente CO.RE.COM., dopo aver rilevato che il film "*Scissors*" (titolo italiano "Forbici") non risultava immediatamente rintracciabile in autonomia nel database della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, istituito ai sensi della previgente legge. n. 161 del 21 aprile 1962 si è rivolto, come da prassi, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura con una richiesta di riscontro (prot. n. 3104/P e 3563/P), alla quale la medesima Direzione ha dato seguito in data 3 maggio 2024, comunicando che l'opera in questione è "*vietata ai minori di anni 14*" con nulla osta n. 86787 e in assenza di riclassificazioni successive oltre a quella già riportata. La difesa della società, basata sulla presenza della dicitura "*Film per tutti*" sulle copie in DVD e VHS della pellicola, e da quest'ultima dichiarate identiche nel contenuto filmico rispetto alla versione andata in onda, appare insufficiente e priva di adeguata rilevanza in funzione esimente rispetto alla contestazione in oggetto. Tale classificazione riportata sui supporti DVD e VHS, peraltro corredata sul VHS dell'originale visto censura n. 86787 del 01/02/1991, appare infatti in evidente contrasto con l'esistente classificazione, finanche non supportata da una riclassificazione a posteriori, e non può trasferirsi, in modo transitivo, sulla versione andata in onda rendendola idonea per la messa in onda televisiva ed esonerando l'emittente dalla valutazione dei requisiti e degli accorgimenti tecnici, eventualmente necessari, richiesti per la sua trasmissibilità. Ulteriormente, e in linea generale, la presenza della classificazione "*Film per tutti*" su supporti DVD e VHS non pare sufficiente a garantirne la loro conformità all'attuale sistema di classificazione o a quello per cui l'opera ha ottenuto il nulla osta. Appare infatti

indubbio constatare che la responsabilità della classificazione e della corretta segnalazione dei contenuti trasmessi in televisione non può essere delegata alla presenza o meno di etichette sui supporti commerciali, ma debba piuttosto essere gestita attraverso un'accurata verifica preventiva da parte dell'emittente stessa, seguendo le direttive specifiche stabilite dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche e dagli enti regolatori del settore televisivo. Inoltre, la società ha dichiarato una presunta difformità della versione destinata alle sale rispetto a quella commercializzata ed andata in onda, senza fornire alcun elemento probatorio a supporto di tale affermazione. Infine, per quanto non dirimente, non si può non rilevare un elemento di contraddittorietà tra la dichiarazione della società che il film sia adatto a tutti e l'autonoma decisione editoriale di trasmetterlo con un avviso, seppure solo parzialmente conforme alla normativa, che si tratti di un programma riservato a "Bambini accompagnati", restituendo così l'impressione che qualche dubbio, meritevole di maggior approfondimento in ragione della fascia di protezione rafforzata di messa in onda (cfr. par. 4.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori), doveva già essere sorto in sede di predisposizione del palinsesto.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Si condividono le considerazioni del CO.RE.COM. Friuli Venezia riguardo alla competenza territoriale in quanto lo stesso "*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale"* redatto dall'Agcom ad uso esclusivo dei CO.RE.COM. delegati consente l'inserimento, nel campione annuale da sottoporre a monitoraggio d'ufficio, di fornitori di servizi di media audiovisivi che diffondono anche in ambiti di competenza di altro o di altri CO.RE.COM. Il Compendio citato specifica altresì che il CO.RE.COM. che intende procedere in tal senso deve darne immediata comunicazione all'Agcom e a tutti gli altri CO.RE.COM. interessati al fine di evitare inutili sovrapposizioni e nel rispetto del principio di leale collaborazione. In tale specifico caso, la comunicazione è stata regolarmente effettuata dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia con nota pervenuta in Agcom, oltre che al CO.RE.COM. Veneto e al CO.RE.COM. Trento, il 10/01/2024 protocollata al n. 0008519.

Le risultanze istruttorie hanno inoltre confermato la violazione contestata delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per la messa in onda, da parte dell'emittente Antenna Tre Veneto, del film "*Scissors*" (titolo italiano "*Forbici*"), nella giornata del 22 marzo 2024, dalle ore 13:36 e fino alle ore 15:24. Tale film è risultato classificato dalla competente Commissione ministeriale quale opera "*vietata ai minori di anni 14*", con nulla osta n. 86787; la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, nel riscontrare la nota del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, ha altresì attestato che non risultano edizioni successive oltre a quella già riportata e munita di nulla osta con divieto ai minori di anni 14. Pertanto, le argomentazioni prospettate dalla parte non rilevano nel caso di specie, in quanto è acclarato che al film "*Scissors*" (titolo italiano "*Forbici*") sia stato concesso il nulla osta con divieto ai minori di anni 14. Per tale motivazione, la messa in onda del film in parola avrebbe dovuto rispettare le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che consente la diffusione in chiaro di film vietati ai minori di anni 14 solo nei casi in cui la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; inoltre, qualora tali film siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. In tale specifico caso, il film è stato trasmesso in orario diurno (c.d. di televisione per tutti) in assenza sia di idoneo accorgimento tecnico volto a escluderne la fruizione da parte di un pubblico di minori, sia di simbolo visivo per l'intera durata della trasmissione. In particolare, la messa in onda è risultata solo anticipata da un'avvertenza visiva con l'apposizione, per alcuni secondi, del bollino giallo accompagnata dalla dicitura: "Bambini accompagnati", avvertenza presente anche dopo i break pubblicitari;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, "*le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente*";

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., con sede legale in via Marco Melchiorazzo n. 7, Bassano Del Grappa (VI), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Tre Veneto", integri la violazione dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per aver trasmesso nella giornata del 22 marzo 2024, dalle ore 13:36 e fino alle ore 15:24 il film dal titolo "*Scissors*" (titolo italiano "*Forbici*"), risultante opera "vietata ai minori di anni 14";

RITENUTO pertanto di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 4 ANNO 2024 del 7 maggio 2024, notificato via PEC in pari data, in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 da parte della società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., con sede legale in via Marco Melchiorazzo n. 7, Bassano Del Grappa (VI), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Antenna Tre Veneto*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 (seimila/00) a euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell'art. 38 del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 67, comma 5, che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 38, comma 2, citato;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 9.000,00 (novemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è nel complesso da ritenersi nel complesso di lieve entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione in fascia oraria diurna (c.d. di televisione per tutti) di film vietato ai minori di anni 14 in assenza sia di idoneo accorgimento tecnico volto a escluderne la fruizione da parte di un pubblico di minori sia di simbolo visivo per l'intera durata della trasmissione. Va tenuto conto che la messa in onda è risultata anticipata da un'avvertenza visiva con l'apposizione, per alcuni secondi, del bollino giallo accompagnata dalla dicitura: "Bambini accompagnati", avvertenza presente anche dopo i *break* pubblicitari.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle violazioni commesse.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "*Telemaco*" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2023, da cui risultano un bilancio in utile e un fatturato pari a euro 3.623.215 euro (voce A1 del Conto Economico).

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 4 ANNO 2024 del 7 maggio 2024, notificato via PEC in pari data, nella misura complessiva di euro 9.000,00 (novemila/00), corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., con sede legale in via Marco Melchiorazzo n. 7, Bassano Del Grappa (VI) - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Tre Veneto" di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.000,00 (novemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 9.000,00 (novemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 101/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 101/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba